

COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Aliquote IMU per l'anno 2015

Codice Comune H195

Delibera di G.C. n. 33 del 06/07/2015

Specifica degli immobili	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata.	0,48 per cento
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione o in comodato.	0,98 per cento
Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti di cui all'art. 58, comma 2 del D.lgs. N 446/1997 o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modificazioni iscritti nella previdenza agricola.	0,89 per cento
Abitazioni e relative pertinenze non locate.	1,06 per cento
Aree Fabbricabili.	1,06 per cento
Fabbricati classificati in Cat. D5 .	1,06 per cento
Immobili che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti . (es. Negozi, Terreni agricoli, altre pertinenze, etc.) (Aliquota Ordinaria)	1,00 per cento

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE:

- per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- b) per l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PERTINENZE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le altre pertinenze scontano l'aliquota ordinaria.

VERSAMENTO:

Per l'anno 2015 il pagamento dell'IMU è effettuato in via ordinaria *in due rate*:

- **entro il 16 giugno 2015:** in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili applicando le aliquote stabilite per l'anno 2014 per la medesima fattispecie impositiva se non sono variate le condizioni nel primo semestre del 2014;
- **entro il 16 dicembre 2015:** con la seconda rata il contribuente deve versare il saldo dell'imposta complessivamente dovuta pari cioè alla differenza tra quanto dovuto per l'intero anno, calcolato applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune, e quanto versato a titolo di acconto con la prima rata.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale italiano (è completamente gratuito per il contribuente)

CODICI TRIBUTO

QUOTA COMUNE	
3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3930	IMU - Immobili Cat. D incremento Comune
QUOTA STATO	
3925	IMU - imposta municipale propria immobili Cat. D ad aliquota base 0,76%

IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA

- Per gli immobili con **ordinanza “B”** (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta l'esenzione fino alla data di ripristino dell'agibilità, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2016;
- Per gli immobili con **ordinanza “C”** (parzialmente inagibili) e per quelli con **ordinanza “E”** (inagibili) l'esenzione spetta fino alla data di ripristino dell'agibilità, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2016.
- Per gli immobili con ordinanza **“F”** (fabbricati intrinsecamente agibili che non possono essere utilizzati per rischio esterno) **non spetta l'esenzione ma solo la riduzione al 50% della base imponibile** fino alla data in cui possono essere utilizzati.